



COMUNE DI CASTIGLIONE FIBOCCHI

Provincia di Arezzo

**REGOLAMENTO CONCERNENTE L'APPLICAZIONE DI
MISURE DI AGEVOLAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE DELLA
COMUNITA' LOCALE IN MATERIA DI TUTELA E
VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO**

Approvato con deliberazione C.C. n. 50... del ...23/12/2015

CAPO I -Disposizioni generali

Art. 1 (Finalità, oggetto ed ambito di applicazione)

Art. 2 (I cittadini attivi)

Art. 3 (Requisiti per l'attivazione degli interventi)

Art. 4 (Interventi di cura e recupero su aree ed immobili pubblici)

CAPO II – Procedure Amministrative

Art. 5 (Proposte di collaborazione)

Art. 6 - Patto di collaborazione

Art. 7 (Destinatari del baratto)

Art. 8 (Obblighi del richiedente)

CAPO III –Forme di sostegno

Art. 9 (Esenzioni ed agevolazioni in materia di canoni e tributi locali)

Art. 10 (Assicurazione)

Art. 11 (Materiali di consumo e dispositivi di protezione individuale)

Art. 12 (Risorse finanziarie a titolo di rimborso di costi sostenuti per gli interventi di cui all'art.5)

CAPO IV -Responsabilità e vigilanza

Art. 13 (Prevenzione dei rischi)

Art. 14 (Disposizioni in materia di riparto delle responsabilità)

Art. 15 (Clausole interpretative)

Art. 16 (Entrata in vigore)

CAPO I -Disposizioni generali

Art. 1 -Finalità, oggetto ed ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, in armonia con le previsioni della Costituzione e dello Statuto comunale, disciplina le forme di collaborazione dei cittadini con l'amministrazione per la cura, il recupero e lo sviluppo dei beni comuni urbani, in attuazione dell'art. 118, ultimo comma, della Costituzione e dell'art. 24 del D.L. 133/2014 convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 novembre 2014, n. 164.
2. La collaborazione tra cittadini e amministrazione si estrinseca nell'adozione di atti amministrativi di natura non autoritativa.
3. Il presente regolamento in particolare disciplina lo svolgimento del servizio di cittadinanza attiva espressione del contributo concreto al benessere della collettività, con l'obiettivo di radicare nella comunità forme di cooperazione attiva, rafforzando il rapporto di fiducia con l'istituzione locale e tra i cittadini stessi.
4. Il cittadino attivo è esempio per lo sviluppo della coscienza civica, protagonista della realtà comunale, attore dello sviluppo locale.

Art. 2 -I cittadini attivi

1. L'intervento di cura e di recupero dei beni comuni urbani secondo quanto previsto dall'art. 24 D.L. n. 133/2014, inteso quale concreta manifestazione della partecipazione alla vita della comunità e strumento per il pieno sviluppo della persona umana, è aperto a tutti coloro che siano in possesso dei requisiti di cui al successivo articolo 3 del presente regolamento.

Art. 3 -Requisiti per l'attivazione degli interventi

1. I cittadini che intendano svolgere servizi e interventi di cui al presente regolamento devono possedere i seguenti requisiti:
 - a) Essere residenti nel Comune di Castiglion Fibocchi;
 - b) Età non inferiore ad anni 18;
 - c) Assenza di condanne penali: sono esclusi coloro nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta per delitti contro la Pubblica Amministrazione, il patrimonio, l'ordine pubblico, per i reati di cui agli artt. 600, 600bis, 600ter, 600quater, 600quater-1 e per i delitti contro la libertà personale;
 - d) Idoneità psico-fisica in relazione alle caratteristiche dell'attività o del servizio da svolgersi.
2. L'attività svolta nell'ambito del servizio civico di cui al presente regolamento non determina in alcun modo l'instaurazione di un rapporto di lavoro di alcuna tipologia con il Comune di Castiglion Fibocchi.

Art. 4 - Interventi di cura e recupero su aree ed immobili pubblici

1. Gli interventi dei cittadini attivi saranno finalizzati alla cura o alla gestione condivisa di aree ed immobili pubblici proposti dai cittadini attivi periodicamente ed approvati dall'amministrazione o. L'intervento è finalizzato a:
 - a) integrare o migliorare gli standard manutentivi garantiti dal Comune o migliorare la vivibilità e la qualità degli spazi;
 - b) assicurare la fruibilità collettiva di spazi pubblici o edifici non inseriti nei programmi comunali di manutenzione.
2. Possono altresì realizzare interventi, tecnici o finanziari, di recupero di spazi pubblici e di edifici in disuso e/o degradati.
3. A titolo esemplificativo e non esaustivo gli interventi possono riguardare:
 - a) Manutenzione ordinaria e straordinaria di aree verdi, parchi pubblici e aiuole, con sfalcio, pulizia e integrazione o miglioramento di essenze;
 - b) Sfalco e pulizia dei cigli delle strade comunali, comprese mulattiere e sentieri;

- c) Pulizia delle strade, piazze, marciapiedi e altre pertinenze stradali di proprietà o di competenza comunale;
- d) Pulizia dei locali di proprietà comunale;
- e) Lavori di piccola manutenzione degli edifici comunali con particolare riferimento ad edifici scolastici, centri civici, ecc.;
- f) Manutenzione delle aree giochi bambini, arredo urbano, arredo stradale ecc..

CAPO II –Procedure Amministrative

Art. 5 -Proposte di collaborazione

1. La proposta deve essere presentata dai cittadini, negli ambiti previsti dal presente regolamento.
2. La proposta di collaborazione dovrà indicare:
 - a) Generalità complete del proponente,
 - b) Possesso dei requisiti richiesti.
 - c) proposta dell'attività e disponibilità in termini di tempo e di attrezzature in possesso;
 - d) Eventuali attrezzature da mettere a disposizione;
 - e) Certificazione di idoneità psico-fisica per lo svolgimento delle attività proposte.
3. La proposta di collaborazione viene sottoposta alla valutazione degli uffici per una valutazione tecnica e finanziaria della proposta stessa in relazione alle linee di programmazione delle attività dell'ente.
4. La struttura procedente, sulla base delle valutazioni acquisite, predispone tutti gli atti necessari a rendere operativa la collaborazione e la sottopone al vaglio della Giunta.
5. Qualora ritenga che non sussistano le condizioni tecniche o finanziarie per procedere, la struttura procedente ne dà comunicazione al richiedente illustrandone le motivazioni, previa informativa alla Giunta Comunale.
6. La proposta di collaborazione è sottoposta al vaglio della Giunta, che definisce anche la tipologia, l'entità e le condizioni per l'applicazione a ciascun servizio della riduzione/esenzione tributaria nei casi rientranti nelle previsioni di cui all'art. 24 del D.L.133/2014 e/o le eventuali forme di sostegno del Comune negli altri casi.
7. In caso di esito favorevole dell'istruttoria, l'iter amministrativo si conclude con la sottoscrizione del patto di collaborazione, che rientra tra le competenze gestionali del Responsabile.
8. I patti di collaborazione sottoscritti sono pubblicati sul sito del Comune al fine di favorire la diffusione delle buone pratiche e la valutazione diffusa dei risultati ottenuti.
9. L'Amministrazione si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di stabilire un numero massimo di soggetti da coinvolgere nelle attività di cui al presente Regolamento. In tal caso le proposte verranno selezionate utilizzando i seguenti criteri (da intendersi in ordine gerarchico):
 - a. Reddito I.S.E.E. del richiedente più basso: al fine di snellire l'iter burocratico i cittadini proponenti dovranno presentare una autocertificazione avente ad oggetto la quantificazione del reddito I.S.E.E. Gli uffici comunali competenti procederanno in seguito a richiedere la certificazione anche attraverso controlli a campione;
 - b. Ordine di presentazione delle domande al protocollo.
10. La concessione di tali benefici potrà avere luogo soltanto se il progetto di collaborazione, approvato contestualmente dal Comune e dal cittadino attivo, presenterà nel complesso caratteri di economicità in capo all'Amministrazione.
11. La Giunta Comunale, entro il termine per l'approvazione del bilancio e la definizione delle tariffe, stabilisce l'importo annuale erogabile al finanziamento della presente misura di agevolazione.

Art. 6 - Patto di collaborazione

1. Il patto di collaborazione è lo strumento con cui Comune e cittadini attivi concordano tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi di cui al presente regolamento.

2. Il contenuto del patto varia in relazione al grado di complessità degli interventi concordati e della durata della collaborazione. Il patto, avuto riguardo alle specifiche necessità di regolazione che la collaborazione presenta, definisce in particolare:

- a) gli obiettivi che la collaborazione persegue e le azioni di cura condivisa;
- b) la durata della collaborazione, le cause di sospensione o di conclusione anticipata della stessa;
- c) le modalità di azione, il ruolo ed i reciproci impegni dei soggetti coinvolti, i requisiti ed i limiti di intervento;
- d) le modalità di fruizione collettiva dei beni comuni urbani oggetto del patto;
- e) le conseguenze di eventuali danni occorsi a persone o cose in occasione o a causa degli interventi di cura e recupero dei beni urbani, la necessità e le caratteristiche delle coperture assicurative e l'assunzione di responsabilità secondo quanto previsto dagli artt. 10 e 14 del presente regolamento nonché le misure utili ad eliminare o ridurre le interferenze con altre attività;
- f) le garanzie a copertura di eventuali danni arrecati al Comune in conseguenza della mancata, parziale o difforme realizzazione degli interventi concordati;
- g) le forme di sostegno messe a disposizione dal Comune, modulate in relazione al valore aggiunto che la collaborazione è potenzialmente in grado di generare;

3. La proposta presentata deve descrivere l'attività che il richiedente si impegna a prestare. Ad ogni modulo di 8 ore viene riconosciuto un controvalore di € 60,00, che viene portato in detrazione della tariffa sui rifiuti, fino a concorrenza dell'importo tributario dovuto.

4. Ai cittadini attivi devono essere fornite, sulla base delle valutazioni effettuate, informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui operano per il servizio civico e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate o da adottare.

5. I cittadini attivi sono tenuti ad utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuale che, sulla base della valutazione dei rischi, il Comune ritiene adeguati ed a rispettare le prescrizioni impartite.

6. Un funzionario incaricato dal Comune verificherà il rispetto della previsione di cui al precedente comma 2 nonché delle modalità di intervento indicate nel patto di collaborazione.

7. Il patto di collaborazione disciplina le eventuali coperture assicurative dei privati contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi connessi allo svolgimento dell'attività di cura dei beni comuni, in conformità alle previsioni di legge e, in ogni caso, secondo criteri di adeguatezza alle specifiche caratteristiche dell'attività svolta.

Art. 7 Destinatari

1. I destinatari delle presenti misure di sostegno devono essere residenti maggiorenni, con un indicatore ISEE non superiore a € 12.000,00. Possono presentare domanda compilando l'apposito modello entro il 30/06 e il 31/12 di ogni anno. Per l'anno 2016, la scadenza per la consegna della domanda è fissata al 28/02/2016.

2. Nel caso in cui l'importo totale delle richieste fosse superiore all'importo complessivo delle misure di sostegno, la graduatoria privilegerà le fasce sociali più deboli, assegnando un punteggio secondo la seguente tabella:

Punteggio	
ISEE sino a € 2.500,00	8
ISEE sino a € 4.500,00	6
ISEE sino a € 8.500,00	4
ISEE sino a 12.000,00	1
Stato di disoccupazione (punteggio per ciascun membro maggiorenne della famiglia)	2
Stato di cassa integrazione (punteggio per ciascun membro maggiorenne della famiglia)	1
Persone che vivono sole e sono prive di una rete familiare di supporto	2
I nuclei mono genitoriali con minori a carico	3
I nuclei familiari con 4 o più figli minori a carico	4

Uno o più componenti in possesso di certificazione handicap di cui alla Legge 104/92 art. 3 comma 3 e/o in possesso di invalidità civile per grave stato di salute (punteggio per ciascun membro familiare) 2
Assenza di assegnazione di contributi di solidarietà alla data di presentazione della domanda 1

3. L'agevolazione derivante dal presente regolamento non si cumula con altri interventi di sostegno sociale.

4. Qualora al termine della scadenza per la presentazione delle domande non fosse stato raggiunto il tetto, la parte restante è assegnata alle eventuali domande che dovessero sopravvenire successivamente, considerando l'ordine temporale della consegna (fa fede la data del protocollo comunale, ovvero l'ordine di consegna nel corso della giornata per le domande del medesimo giorno).

5. L'attività assegnata al richiedente deve essere svolta personalmente dal richiedente e non può essere conferita in parte o totalmente a terzi.

Il mancato rispetto per 3 volte del calendario delle attività senza giustificato motivo o autorizzazione da parte dell'Ufficio Tecnico è causa di decadenza della partecipazione al progetto senza che l'intervento compiuto sino a quella data possa essere riconosciuto come titolo di credito.

Art. 8 Obblighi del richiedente

1. Il destinatario delle misure di cui al presente regolamento opera a titolo di volontariato, prestando il proprio supporto in modo spontaneo e gratuito, in una logica di complementarità e non di mera sostituzione di operatori pubblici o convenzionati con l'ente.

2. Egli è tenuto a svolgere le proprie funzioni con la diligenza "del buon padre di famiglia" e a mantenere un comportamento corretto e idoneo al corretto svolgimento delle mansioni affidategli.

CAPO III -Forme di sostegno

Art. 9 -Esenzioni ed agevolazioni in materia di canoni e tributi locali

1. Entro il termine per l'approvazione del bilancio e la definizione delle tariffe la giunta propone al consiglio comunale il montante massimo di quanto compensabile mediante l'attivazione del patto di collaborazione.

2. Le attività svolte nell'ambito del presente regolamento sono considerate di particolare interesse pubblico agli effetti delle agevolazioni previste dai regolamenti tributari vigenti.

Art. 10 -Assicurazione

1. I cittadini che svolgono il servizio di cittadinanza attiva saranno assicurati a cura e spese dell'Amministrazione comunale per la responsabilità civile verso terzi connessa allo svolgimento dell'attività, nonché per gli infortuni che gli stessi dovessero subire durante lo svolgimento delle attività di cui al presente regolamento, in conformità alle previsioni di legge.

2. Il cittadino attivo risponderà personalmente di eventuali danni a persone o cose non coperti dalle polizze assicurative.

Art. 11 -Materiali di consumo e dispositivi di protezione individuale

1. Il Comune fornisce i dispositivi di protezione individuale necessari per lo svolgimento delle attività, i beni strumentali ed i materiali di consumo, salvo quanto diversamente stabilito nel patto di collaborazione per prestazioni che necessitano di apposite attrezzature non possedute dal Comune.

2. Gli strumenti e le attrezzature vengono forniti in comodato d'uso e, salvo il normale deterioramento dovuto all'uso, devono essere restituiti in buone condizioni al termine delle attività.

3. Le spese derivanti dalla fornitura dei dispositivi individuali "personali" saranno sommate all'esigenza del tributo oggetto del presente sostegno e verranno computate nel monte ore di disponibilità del cittadino.

Art. 12 -Risorse finanziarie a titolo di rimborso di costi sostenuti per gli interventi di cui all'art. 4

1. Il patto di collaborazione individua il valore massimo della prestazione prestata sulla base della valutazione del servizio prestato effettuata dagli uffici comunali.

CAPO IV -Responsabilità e vigilanza

Art. 13 -Prevenzione dei rischi

1. Ai cittadini attivi devono essere fornite, sulla base delle valutazioni effettuate, informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui operano per il servizio civico e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate o da adottare.

2. I cittadini attivi sono tenuti ad utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuale che, sulla base della valutazione dei rischi, il Comune ritiene adeguati ed a rispettare le prescrizioni impartite.

Art. 14 -Disposizioni in materia di riparto delle responsabilità

1. Il patto di collaborazione indica e disciplina in modo puntuale i compiti concordati tra l'amministrazione e i cittadini e le connesse responsabilità.

2. I cittadini attivi che collaborano con l'amministrazione alla cura e recupero di beni comuni urbani rispondono degli eventuali danni cagionati, per colpa o dolo, a persone o cose nell'esercizio della propria attività.

3. I cittadini attivi che collaborano con l'amministrazione alla cura e recupero di beni comuni urbani assumono, ai sensi dell'art. 2051 del codice civile, la qualità di custodi dei beni stessi, tenendo sollevata ed indenne l'amministrazione comunale da qualsiasi pretesa al riguardo.

CAPO V -Disposizioni finali e transitorie

Art. 15 - Clausole interpretative

1. Allo scopo di agevolare la collaborazione tra amministrazione e cittadini, le disposizioni del presente regolamento devono essere interpretate ed applicate nel senso più favorevole alla possibilità per i cittadini di concorrere alle attività di servizio civico.

2. L'applicazione delle presenti disposizioni in modo funzionale alla effettiva collaborazione con i cittadini attivi è espressione di spirito di servizio verso la comunità da parte dei Responsabili chiamate ad applicarle e tale propensione deve essere positivamente considerata in sede di valutazione.

Art. 16 -Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore a norma di legge, dopo l'intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione.